



COMUNE DI GRADO

**REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DEL
SINDACO E PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 22.01.2019

IL SINDACO
Dario Raugna
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

CAPO I

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR)

Art. 1	Finalità	3
Art. 2	Elezione del Consiglio comunale dei ragazzi	3
Art. 3	Modalità di elezione del Consiglio comunale dei ragazzi	3
Art. 4	Certificati elettorali e materiale per le votazioni	3
Art. 5	Seggi elettorali	4
Art. 6	Poteri di decisione del Presidente di seggio	4
Art. 7	Compiti degli Scrutatori	5
Art. 8	Poteri degli Scrutatori	5
Art. 9	Compiti del Segretario di seggio	5
Art.10	Apertura dei seggi e orario di votazione	5
Art.11	Autenticazione delle schede	5
Art.12	Disciplina delle votazioni	6
Art.13	Spoglio delle schede	6
Art.14	Pubblicità elettorale	7

CAPO II

Funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR)

Art.15	Istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi, del Sindaco dei Ragazzi e della Giunta comunale dei Ragazzi	8
Art.16	Obiettivi	8
Art.17	Il Consiglio comunale dei Ragazzi	8
Art.18	Competenze del Consiglio comunale dei Ragazzi	8
Art.19	Il Sindaco dei Ragazzi	9
Art.20	Competenze del Sindaco dei Ragazzi	9
Art.21	La Giunta comunale dei Ragazzi	9
Art.22	Competenze della Giunta comunale dei Ragazzi	9
Art.23	Il Coordinatore	10
Art.24	Convocazione e funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi	10
Art.25	Ruolo dell'Amministrazione comunale	10
Art.26	Risorse finanziarie e altre dotazioni	11
Art.27	Disposizioni finali	11
Art.28	Entrata in vigore	11
Art.29	Pubblicità del Regolamento	11

CAPO I

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR)

Art. 1 Finalità

Con il presente Regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR) e del Sindaco dei Ragazzi del Comune di Grado.

Art. 2 Elezione del Consiglio comunale dei ragazzi

1. Entro il primo trimestre di ogni biennio successivo alla data della prima consultazione elettorale fra i Ragazzi, il Sindaco del Comune di Grado, con proprio provvedimento, sentiti i responsabili delle istituzioni scolastiche, fissa la data delle elezioni del CCR e del Sindaco dei Ragazzi.
2. Esse devono comunque tenersi entro e non oltre il primo semestre.

Art. 3 Modalità di elezione del Consiglio comunale dei ragazzi

1. Le elezioni si svolgono nel plesso della scuola primaria di Grado.
2. Il CCR è composto da un numero massimo di Consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio comunale, eletti fra gli alunni frequentanti la IV e V classe delle Scuole primarie e la I e II classe delle secondarie di primo grado, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
3. I membri del CCR durano in carica due anni e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle Scuole primarie e secondarie di primo grado, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
4. Le elezioni si tengono in un solo giorno.
5. Sono proclamati eletti Consiglieri dei Ragazzi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. In caso di parità di voti, al raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere, viene eletto il candidato più anziano di età.

Art. 4 Certificati elettorali e materiale per le votazioni

1. È compito del Comune provvedere, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni del CCR, alla consegna dei certificati elettorali a tutti gli aventi diritto.
2. La consegna dei certificati elettorali viene effettuata da incaricati dell'Amministrazione comunale nelle scuole, durante l'orario di lezione, oppure nella residenza di ciascun avente diritto, al di fuori dell'orario di lezione.

3. Il certificato elettorale abilita a votare per il CCR.
4. Tutto il materiale occorrente per il corretto svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio (schede, urne, cabine, bollo della sezione, matite copiative, liste elettorali, verbali per le elezioni e lo scrutinio, etc.) viene predisposto dal Comune e messo a disposizione del Presidente di seggio entro le ore 08:00 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni.

Art. 5

Seggi elettorali

1. Con apposito provvedimento del Sindaco del Comune di Grado viene costituito un seggio elettorale, presso la Scuola primaria.
2. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da tre Scrutatori, nominati dal Sindaco del Comune con proprio provvedimento, e da un Segretario, nominato dal Presidente di seggio.
Tra gli scrutatori, il Presidente di seggio nomina un Vicepresidente.
3. Possono far parte del seggio esclusivamente gli studenti delle Scuole secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Grado.
4. In caso di rinuncia di uno o più dei componenti il seggio, il Sindaco del Comune provvede tempestivamente alla loro sostituzione.
5. Il Sindaco del Comune, in accordo con il dirigente scolastico, individua i locali nei quali, alla data fissata, dovranno svolgersi le operazioni di voto.
6. Alle ore 08:00 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni, il Presidente, alla presenza degli altri componenti, provvede all'insediamento del seggio.
7. Per la validità delle operazioni dell'Ufficio Elettorale, devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, tra i quali il Presidente od il Vice Presidente.
8. Tutte le operazioni elettorali vengono riportate nell'apposito schema di verbale, che, alla chiusura del seggio, deve essere sottoscritto da tutti i componenti il seggio e rimesso, a cura del Presidente, al Segretario comunale.

Art. 6

Poteri di decisione del Presidente di seggio

1. Udito in ogni caso il parere degli Scrutatori, il Presidente di seggio decide su tutte le questioni insorte durante le operazioni del seggio, sui reclami, anche orali e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
2. La sua decisione è, peraltro, provvisoria.
Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, è demandato al Sindaco ed al Segretario comunale, i quali decidono concordemente.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente di seggio, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 7

Compiti degli Scrutatori

Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni (firma) delle schede, di annotazione dei votanti e di scrutinio, nonché, a richiesta del Presidente, ogni altro atto necessario al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 8

Poteri degli Scrutatori

1. Gli Scrutatori esprimono parere al Presidente di seggio, a fronte di una sua espressa richiesta.
2. Il parere degli Scrutatori deve essere sentito quando si tratti di decidere su reclami, difficoltà ed incidenti riguardanti le operazioni del seggio o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati.
3. Gli Scrutatori, nelle operazioni di cui trattasi, non hanno potere di decisione. Essi hanno però la facoltà di far verbalizzare eventuali pareri difformi rispetto a quello assunto dal Presidente.

Art. 9

Compiti del Segretario di seggio

1. Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio.
2. In particolare esso provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, durante lo spoglio, delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi di cui fanno parte il verbale stesso e le liste della votazione.
3. È compito del Segretario provvedere affinché i verbali vengano firmati, in ogni foglio, da tutti i componenti il seggio, compreso il Presidente.

Art. 10

Apertura dei seggi e orario di votazione

1. Il seggio elettorale viene aperto dal Presidente alle ore 08:00 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni e chiuso alle ore 18:00.
2. L'orario delle votazioni è dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Art. 11

Autenticazione delle schede

1. Non appena aperto il seggio, il Presidente procede all'autenticazione delle schede.
2. L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte:
 - a) la firma di uno Scrutatore sulle schede;
 - b) l'apposizione del timbro del seggio sulle schede da parte del Presidente.
3. Deve essere autenticato un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto.
4. Le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere concluse entro le ore 09:00

antimeridiane.

Art. 12

Disciplina delle votazioni

1. All'atto della presentazione del certificato elettorale, il Presidente di seggio consegna una scheda all'elettore che abbia dichiarato di essere effettivamente il soggetto risultante dal certificato stesso.
2. Nelle schede prestampate gli elettori devono indicare il cognome ed il nome del candidato prescelto per la carica di Sindaco.
Può essere aggiunta l'indicazione della classe frequentata dal candidato stesso.
3. È compito del funzionario dell'Ufficio Elettorale e del Segretario comunale, direttamente o tramite i responsabili delle Scuole primarie e secondarie di primo grado, assicurarsi che le operazioni di voto e scrutinio si svolgano in modo regolare e veloce.
4. I soggetti di cui al comma precedente devono fare tutto quanto rientra nelle loro possibilità affinché vengano esaudite eventuali richieste avanzate dal Presidente di seggio, relativamente allo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.
5. I responsabili delle Scuole primarie e secondarie di primo grado, costituiscono costante punto di riferimento fra i membri del seggio e l'Amministrazione comunale.

Art. 13

Spoglio delle schede

1. Non appena dichiarate chiuse le operazioni di voto, il Presidente di seggio procede allo spoglio delle schede votate.
2. Il Presidente di seggio, con l'aiuto di uno Scrutatore previamente scelto, estrae dalle urne, una alla volta, le schede e dà lettura, a voce alta, del voto espresso.
Gli altri due Scrutatori provvedono, nel frattempo, a compilare i relativi verbali di scrutinio, procedendo ad un costante raffronto.
3. Il Segretario, contestualmente, compila i verbali di votazione.
4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Tuttavia il pubblico presente è tenuto a mantenere il massimo silenzio ed un comportamento non intralciante il regolare svolgimento delle operazioni.
5. Il Segretario del Comune, tramite suoi incaricati, provvede alla raccolta dei risultati e dei verbali e, dopo un controllo sulla regolarità delle operazioni, li consegna al Sindaco del Comune.
6. Risolte le eventuali contestazioni e le proposte di cui all'art.6, comma 2, viene proclamato Sindaco dei Ragazzi chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la domenica successiva.
In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano in età.
7. Vengono proclamati Consiglieri comunali dei Ragazzi quanti hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, viene eletto il candidato più anziano di età.
Il Consigliere che ha ottenuto più voti, escluso il neo Sindaco dei Ragazzi, assume le

funzioni di Consigliere anziano e presiede il CCR in caso di assenza od impedimento del Sindaco dei Ragazzi.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale dei Ragazzi devono venire indirizzate dal Consigliere medesimo al CCR, presentate al Segretario del Comune e per conoscenza al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il CCR provvede ad adottare la relativa delibera di surroga, entro 10 giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale delle dimissioni.
9. Per la surroga si seguono i criteri di cui all'art.3, comma 6.

Art. 14

Pubblicità elettorale

In previsione delle elezioni, dal quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni per il CCR, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, è concesso di poter affiggere manifesti e scritti entro appositi spazi individuati nell'ambito degli edifici scolastici.

CAPO II

Funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR)

Art. 15

Istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi, del Sindaco dei Ragazzi e della Giunta comunale dei Ragazzi

Nell'ambito degli istituti di partecipazione e di decentramento, sono istituiti il Consiglio comunale dei Ragazzi (di seguito nominato CCR), il Sindaco dei Ragazzi e la Giunta comunale dei Ragazzi.

Art. 16

Obiettivi

Il CCR, il Sindaco dei Ragazzi e la Giunta comunale dei Ragazzi hanno come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi alle istituzioni, al fine di facilitarne la reciproca conoscenza, favorire la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della città e della comunità e formare una coscienza civica critica e costruttiva.

Il CCR, il Sindaco dei Ragazzi e la Giunta comunale dei Ragazzi, hanno inoltre lo scopo di far conoscere ai ragazzi il funzionamento del Comune e degli organi che lo compongono, oltre che dei servizi e delle realtà sociali presenti nel territorio comunale.

Art. 17

Il Consiglio comunale dei Ragazzi

1. Il CCR è composto da un numero massimo di Consiglieri pari a quello dei componenti del Consiglio comunale.
2. I membri del CCR durano in carica due anni.
3. Partecipano alle elezioni tutti i ragazzi e le ragazze frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Grado.
Possono essere eletti Consiglieri tutti i ragazzi e le ragazze frequentanti l'Istituto Comprensivo di Grado, dalla classe quarta della Scuola Primaria alla classe seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Le modalità di svolgimento delle elezioni e di funzionamento degli organi del CCR sono disciplinate da uno specifico Regolamento approvato dagli organi comunali.

Art. 18

Competenze del Consiglio comunale dei Ragazzi

1. Rientrano nella competenza del CCR le seguenti materie:
 - a) politiche ambientali;
 - b) tempo libero, giochi e sport;

- c) cultura e istruzione;
 - d) politiche sociali;
 - e) comunicazione, informazione e rapporti con le Associazioni del territorio e con gli altri CCR.
2. Il CCR esercita funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie di cui al comma 1, mediante deliberazioni.
 3. Le sedute del CCR si tengono in spazi assegnati dal Comune di Grado.

Art. 19

Il Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi è eletto direttamente da tutti gli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Grado o frequentanti le scuole ubicate sul territorio comunale.
2. Viene eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato che ha ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni per il CCR.
3. Nella prima seduta il Sindaco dei Ragazzi presta formale promessa di rispettare la Costituzione italiana innanzi al Sindaco del Comune di Grado.
4. Il Sindaco dei Ragazzi, nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità, indossa una apposita fascia tricolore.

Art. 20

Competenze del Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il CCR.
2. Spetta al Sindaco dei Ragazzi:
 - a) nominare la Giunta comunale dei Ragazzi;
 - b) convocare e presiedere il CCR e la Giunta comunale dei Ragazzi, fissando l'ordine del giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento;
 - c) collaborare con l'Amministrazione comunale nel curare i rapporti con le altre realtà del territorio.

Art. 21

La Giunta comunale dei Ragazzi

1. La Giunta comunale dei Ragazzi è composta dal Sindaco dei Ragazzi, che la presiede, e da Assessori nominati dal Sindaco dei Ragazzi.
2. Il Sindaco dei Ragazzi comunica al CCR l'avvenuta nomina dei componenti la Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, contestualmente all'enunciazione della proposta delle linee programmatiche di mandato relative al CCR.

Art. 22

Competenze della Giunta comunale dei Ragazzi

1. La Giunta comunale dei Ragazzi collabora con il Sindaco dei Ragazzi ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta comunale dei Ragazzi compie tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato e l'esecuzione delle delibere consiliari.
3. La Giunta comunale dei Ragazzi svolge attività propositive e di impulso nei confronti del CCR.
4. Prima della scadenza del mandato, la Giunta comunale dei Ragazzi riferisce al CCR sulla propria attività.

Art. 23

Il Coordinatore

Il Comune può nominare un "Coordinatore" del progetto, in possesso di specifiche competenze in materia educativa e pedagogica.

Le competenze richieste sono precisamente indicate in un apposito atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale.

Art. 24

Convocazione e funzionamento del CCR

1. Il CCR viene convocato dal suo Sindaco, tramite avviso in cui sono indicati data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno.
La data è concordata con il Coordinatore e con il Sindaco o il suo delegato.
2. Il CCR dovrà riunirsi almeno tre volte durante ciascun anno del mandato, in orario extrascolastico; la sede delle adunanze del CCR è la Sala consiliare del Palazzo Municipale, con sede in Piazza Biagio Marin n.4 a Grado.
3. Le sedute del CCR sono pubbliche.
4. L'ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco e vicesindaco del CCR assieme al Coordinatore e sentito il Sindaco o il suo delegato.
5. Le sedute del CCR sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri e le sue deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero necessario, si dovrà ricorrere ad una nuova convocazione.
6. E' facoltà del CCR costituire tavoli di lavoro tematici, relativi a singoli argomenti posti all'attenzione del Consiglio, all'interno dei quali venga nominato un Referente, incaricato di coordinare i lavori e presentarne i risultati durante le sedute.
Le deliberazioni del Consiglio, sotto forma di proposte o pareri, vengono verbalizzate da un Referente del progetto incaricato.
Le deliberazioni consiliari vengono trasmesse al Sindaco e alla Giunta del Comune di Grado, i quali valuteranno le singole istanze e le eventuali risposte.

Art. 25

Ruolo dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione comunale prende in attenta considerazione tutte le proposte e i progetti proposti dal CCR, valutando allo stesso tempo la possibilità e le modalità della loro realizzazione.
Il Sindaco o l'Assessore competente assumono il compito di raccogliere le idee e le

proposte dei ragazzi per presentarle in Consiglio comunale.

2. L'Amministrazione comunale ha il compito di fornire al CCR un luogo apposito, preferibilmente fisso, individuato fra le sedi di cui dispongono il Comune e/o le scuole del territorio, per poter svolgere le riunioni e gli incontri.
La sede prescelta deve essere funzionale all'esercizio di tutte le funzioni del CCR e quindi deve consentire lo svolgimento di riunioni, attività di laboratorio, animazione e ricerca ed essere opportunamente attrezzata.
3. L'Amministrazione comunale riceve, in sede di Consiglio comunale, il CCR almeno una volta l'anno.

Art. 26

Risorse finanziarie e altre dotazioni

L'Amministrazione comunale di Grado, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, si impegna a prevedere nel proprio bilancio appositi stanziamenti, ai quali si potrà attingere per le iniziative e attività promosse dal CCR.

Art. 27

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari disciplinanti gli organi del Comune di Grado.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

Art. 29

Pubblicità del Regolamento

1. Successivamente alla sua entrata in vigore, copia del presente Regolamento è detenuta stabilmente dal Segretario comunale, dai responsabili delle aree funzionali o dei servizi. Essi hanno il dovere di uniformare la loro attività, osservando le disposizioni ivi contenute.
2. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione di tutti i cittadini, affinché possano prenderne visione in qualsiasi momento.